

portato ad un esborso da parte dell'Istituto di complessive L. 18.973.433 in confronto alla somma di L. 17.511.250 indicata nelle deliberazioni prese dall'On. Consiglio e nei contratti di acquisto, con una differenza quindi di L. 1.462.483.

D'altra parte essendo stato deliberato e contrattato l'acquisto di contributi a' termini degli atti di concessione dei lavori del 1.° e del 2.° lotto della bonifica del Lago di Lesina, contributi indicati nei contratti in L. 17.511.250 e non essendo stato precisato se tale somma costituisse solamente la base dell'operazione o se invece dovesse coincidere con il reale esborso totale da parte dello Istituto per l'operazione stessa, non è parso opportuno negare lo sconto delle annuità liquidate successivamente al momento in cui l'Istituto aveva raggiunto, con le erogazioni eseguite, la somma di L. 17.511.250, potendo ciò dar luogo, allo stato dei contratti, a contestazioni fondate da parte del Sindacato cedente.

Occorre in ogni modo tener presente che della maggior differenza di L. 1.462.483, una parte, e precisamente quella derivata dalla compensazione degli interessi di cui nella lettera a/, non costituisce esborso vero e proprio, ma